



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 18 febbraio 2003 (25.02)
(OR. FR)

15918/02

PUBLIC 12

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
DICEMBRE 2002

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel dicembre 2002. L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le motivazioni di voto e le regole di voto;
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel dicembre 2002 in cui, ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le motivazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile via Internet al seguente indirizzo: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio Trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2471^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" - 3 dicembre 2002 Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro Decisione del Consiglio che proroga la durata di applicazione della decisione 2000/185/CE che autorizza gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)	13044/02 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) + COR 3 (sv) 13045/02 PE-CONS 3602/03	155/02, 156/02, 157/02, 158/02 159/02	Unanimità Unanimità Maggioranza qualificata
2473^a sessione del Consiglio "Ambiente" - 9 dicembre 2002 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere)	PE-CONS 3664/02		Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile	PE-CONS 3660/02 + COR 1 (de) + COR 2 (sv) + REV 2 (fi)	160/02, 161/02	Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)	PE-CONS 3666/02 + COR 1 (de) + COR 2 (de,pt,es,el,fr,it,da,nl) + REV 1 (en) + REV 1 COR 1 (en) + REV 2 (sv) + REV 2 COR 1 (sv) + REV 3 (fi) + REV 3 COR 1 (fi)		Maggioranza qualificata
2474^a sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" - 10 dicembre 2002			
Regolamento del Consiglio relativo ai contributi finanziari della Comunità al Fondo internazionale per l'Irlanda (2003-2004)	13413/02		Unanimità
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 89/688/CEE relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d'oltremare	13419/02		Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2476^a sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" - 16 - 20 dicembre 2002 Direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano Decisione del Consiglio relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi Regolamento del Consiglio che fissa per il 2003 e 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde Regolamento del Consiglio che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde Regolamento del Consiglio recante seconda modifica del regolamento (CE) n. 2555/2001 che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	14503/02 + COR 1 (nl)		Maggioranza qualificata
	15269/02		Unanimità
	14461/02 + COR 1 (es) + COR 2	162/02, 163/02	Maggioranza qualificata
	14457/02 + COR 1	164/02, 165/02, 166/02	Maggioranza qualificata
	15115/02		Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali	14624/02 + COR 1 (sv)		Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato	14858/02 + COR 1 (nl) + COR 2 (es)	167/02, 168/02, 169/02	Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007)	PE-CONS 3649/02 + COR 1 (pt)		Astensione UK Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio	PE-CONS 3667/02 + REV 1 (da,de,en,es,fr,sv) + COR 1 (fi)	170/02, 171/02, 172/02	Astensione F, FIN Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	PE-CONS 3662/02 + REV 1 (da,de,el,en,es,nl,pt)		Maggioranza qualificata
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	PE-CONS 3663/02 + COR 1 (it) + REV 1 (da,de,el,en,es,fi,fr,nl,pt,sv)	173/02	Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE	PE-CONS 3652/02 + COR 1 (fi)	174/02	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige	15836/02	175/02	Maggioranza qualificata
Riforma della politica comune della pesca			Contrarie D, S Maggioranza qualificata
a) Regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca	15780/02	176/02, 177/02, 178/02, 179/02, 180/02, 181/02, 182/02, 183/02, 184/02, 185/02, 186/02, 187/02, 188/02, 189/02, 190/02	
b) Regolamento del Consiglio che istituisce una misura comunitaria di emergenza per la demolizione dei pescherecci	15779/02	191/02	
c) Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca	15778/02	192/02	

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura	15777/02 + ADD 1 + ADD 2	193/02, 194/02, 195/02, 196/02, 197/02, 198/02, 199/02, 200/02, 201/02, 202/02, 203/02, 204/02, 205/02, 206/02, 207/02, 208/02, 209/02, 210/02, 211/02	Contrarie D, S Maggioranza qualificata
Atti legislativi adottati in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione			
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (18.12.2002)	Rif. Doc. 15571/02		Maggioranza qualificata
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (18.12.2002)	Rif. Doc. 15572/02		Maggioranza qualificata
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport 2004 (19.12.2002)	Rif. Docc. 15570/02 PE-CONS 3604/03		Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
2477ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" - 19 dicembre 2002 Decisione del Consiglio relativa all'applicazione di misure specifiche di cooperazione di polizia e giudiziaria per la lotta al terrorismo a norma dell'articolo 4 della posizione comune 2001/931/PESC Regolamento del Consiglio che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari Regolamento del Consiglio che fissa, per la campagna di pesca 2003, i prezzi d'orientamento e i prezzi comunitari alla produzione di alcuni prodotti della pesca in conformità del regolamento (CE) n. 104/2000 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale	12608/02	212/02	Unanimità
	13125/02 + COR 1	213/02, 214/02, 215/02	Unanimità
	14510/02		Maggioranza qualificata
	14730/02		Maggioranza qualificata
	14425/02 + REV 1 (fi)	216/02, 217/02	Maggioranza qualificata

DICEMBRE 2002			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/MOTIVAZIONI DI VOTO E REGOLE DI VOTO
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi	PE-CONS 3675/02	218/02	Maggioranza qualificata
Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi	15328/02	219/02, 220/02, 221/02	Maggioranza qualificata

DICHIARAZIONE 155/02

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 11

"Il Consiglio dichiara che per ottenere un sistema efficace di vigilanza sul mercato dei valori mobiliari è necessario assegnare alle autorità competenti le risorse adeguate per consentire loro di assolvere correttamente gli obblighi che loro incombono per legge."

DICHIARAZIONE 156/02

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sull'articolo 12

"La Commissione e il Consiglio dichiarano, in relazione all'articolo 12, che le competenze di cui a detto articolo saranno esercitate fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 157/02

Dichiarazione congiunta della Spagna e del Regno Unito sugli articoli 11 e 19

"Le delegazioni del Regno Unito e della Spagna ritengono che, fatti salvi gli articoli 11 e 19 della presente direttiva, in caso di designazione di un'autorità di Gibilterra siano applicabili gli accordi convenuti tra i due paesi sulle autorità di Gibilterra nel quadro degli strumenti UE e CE e dei relativi trattati (doc. 7998/00)."

DICHIARAZIONE 158/02

Dichiarazione della Danimarca e dell'Austria sull'articolo 6, paragrafo 4 e sul considerando (26)

"Le delegazioni della Danimarca e dell'Austria possono votare a favore della posizione comune emendata dal Parlamento europeo in seconda lettura. Le delegazioni della Danimarca e dell'Austria deplorano tuttavia la formulazione dell'articolo 6, paragrafo 4 e continuano a ritenere che lo scopo principale di tale disposizione sia quello di permettere alle competenti autorità di accedere a tutte le informazioni relative alle holding. Quanto all'accesso del pubblico alle informazioni, le delegazioni della Danimarca e dell'Austria ritengono che, ai fini della protezione della vita privata, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 debbano essere fornite in linea di massima su base aggregata con facoltà degli Stati membri di chiedere informazioni su base individuale. Non si può dire che ciò costituisca un ostacolo significativo alla trasparenza in questo settore."

DICHIARAZIONE 159/02

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

Chiarimento del 6° considerando sul decabromodifenil etere

"Il Regno Unito, in qualità di corelatore con la Francia sulle valutazioni del rischio e sulle strategie di riduzione del rischio relative al penta- (UK solamente), octa- e decabromodifenil etere, intende chiarire la propria posizione circa questi documenti. Per quanto riguarda il decabromodifenil etere non si sono individuati rischi specifici per l'ambiente, ma occorrono ulteriori lavori per comprendere meglio taluni aspetti rimasti incerti. La valutazione del rischio ha concluso che non vi sono preoccupazioni per la salute umana. Per contribuire ad affrontare le incertezze riguardanti l'ambiente, il Regno Unito organizzerà, di concerto con esperti degli Stati membri, ulteriori studi a breve termine. Parallelamente e riconoscendo la necessità di evitare ritardi, qualora si dovessero individuare in un secondo tempo motivi di preoccupazione, il Regno Unito, di concerto con le competenti autorità degli Stati membri, si è impegnato ad avviare l'elaborazione della strategia di riduzione del rischio. Una volta noti i risultati degli studi supplementari nell'estate del 2003, si potranno quindi prendere velocemente in considerazione la necessità e il campo di azione di ulteriori misure, compresa un'azione cautelativa."

DICHIARAZIONE 160/02

DICHIARAZIONE INTERISTITUZIONALE

"In occasione dell'adozione della nuova normativa comunitaria che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea riaffermano la loro determinazione a proseguire il rafforzamento della qualità dei sistemi di sicurezza dell'aviazione nella Comunità.

Le tre istituzioni prendono atto che gli sviluppi di tale politica sollevano importanti questioni, connesse agli aspetti del suo finanziamento. Al riguardo, mentre si riconosce la diversità delle situazioni negli Stati membri, si tiene conto della posizione riguardo a tale politica assunta dagli Stati membri dell'UE nella conferenza ministeriale sulla sicurezza dell'aviazione¹ a Montreal, nel febbraio del 2002, e si prende atto della dichiarazione della Commissione in cui tale istituzione ha affermato di essere "disposta ad accettare che si facesse ricorso a finanziamenti pubblici, per compensare le misure addizionali di sicurezza"², si osserva che in una prospettiva comunitaria la necessità di evitare distorsioni significative, interne ed esterne, della concorrenza è una preoccupazione specifica.

Le tre istituzioni concordano che la questione deve essere urgentemente esaminata, al fine di individuare le divergenze esistenti all'interno della Comunità circa il finanziamento della sicurezza dell'aviazione e le possibili soluzioni.

Esse prendono atto che la Commissione intende avviare immediatamente uno studio (dedicato in particolare alla ripartizione del finanziamento tra le autorità pubbliche e gli operatori, fatta salva la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e la Comunità europea) e sottoporre al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati e le eventuali proposte, se opportuno."

¹ Registro pubblico del Consiglio, documenti 5700/02 e 6053/02 e documento AVSEC-Conf/02-JP/17.

² Parere della Commissione, del 12 giugno 2002, sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio, COM(2002) 327 defin., pag. 5.

DICHIARAZIONE 161/02

Dichiarazione della Spagna e della Svezia

"In riferimento alla dichiarazione interistituzionale su tale regolamento, formulata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, la Spagna e la Svezia ribadiscono la loro posizione secondo la quale i costi aggiuntivi derivanti dall'eventuale adozione di talune misure addizionali di sicurezza aerea dovrebbero essere sostenuti da utenti e operatori, come indicato al punto 9 delle conclusioni del Consiglio (Trasporti e telecomunicazioni) del 15 e 16 ottobre 2001 sull'aviazione civile.

Esse ritengono inoltre che, nel rispetto della normativa comunitaria, spetti solo agli Stati membri determinare come e da chi devono essere finanziate le misure nazionali addizionali di sicurezza proposte nel regolamento.

Sono altresì del parere che le misure addizionali adottate in risposta ad un evento isolato non debbano dar luogo a disposizioni di carattere permanente che vincolino le autorità pubbliche finanziariamente ad una situazione che, salvo circostanze eccezionali, dovrebbe essere risolta in termini di mercato."

DICHIARAZIONE 162/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che il campo di applicazione del regolamento che fissa le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde debba essere esteso quanto prima:

- in modo da coprire tutte le acque internazionali a seguito dell'adozione di misure di gestione in seno alle organizzazioni regionali competenti per la pesca, in particolare la NEAFC;
- in modo da fissare TAC e contingenti per le acque comunitarie e quelle internazionali per altre specie, tra cui gli squali di acque profonde, non appena siano disponibili i dati necessari e ciò sia suffragato da validi pareri scientifici. La Commissione chiederà al CIEM di formulare il parere scientifico non oltre il 2003."

DICHIARAZIONE 163/02

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non è in grado di appoggiare queste misure. Il regime di licenze di pesca e le disposizioni associate per la raccolta di dati sono utili in quanto possono eventualmente facilitare l'introduzione dei limiti dello sforzo di pesca veramente necessari per proteggere queste fragili scorte. Tuttavia:

- nessun calendario è fissato per l'introduzione della limitazione dello sforzo e mancano disposizioni per assicurare il necessario e urgente progresso in questa direzione;
- le misure (TAC e contingenti) introdotte per proteggere provvisoriamente le scorte sono inadeguate;
- più specificatamente, secondo i pareri scientifici, TAC e contingenti non sono un meccanismo adeguato per la protezione delle scorte delle acque più profonde ed i livelli di TAC fissati generalmente non porteranno al necessario grado di riduzione dello sforzo;
- neppure si prevedono misure specifiche, come la sospensione della pesca, che ora sarebbero giustificate e potrebbero divenirlo in futuro per proteggere queste scorte;
- in ogni caso, non è stata chiarita la base per i TAC e i contingenti che sono stati fissati (a livelli apparentemente eccessivi in molti casi).

Il Regno Unito ritiene che il pacchetto sia inadeguato e non ispiri fiducia nella determinazione dell'UE di affrontare il più vasto problema dell'eccessivo sfruttamento delle scorte ittiche commerciali."

DICHIARAZIONE 164/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

"Il Consiglio e la Commissione convengono che i limiti massimi previsti negli articoli 3 e 4 per l'applicazione delle disposizioni sulla gestione dello sforzo di pesca del presente regolamento saranno valutati non appena possibile, e comunque non oltre il 30 giugno 2005, sulla scorta dei dati disponibili e nel contesto dell'attuazione del presente regolamento per verificarne l'adeguatezza ai fini della determinazione delle limitazioni più appropriate del suddetto sforzo.

Qualora dalla valutazione emerga la necessità di modificare tali limiti massimi, la Commissione presenterà le opportune proposte."

DICHIARAZIONE 165/02

Dichiarazione della delegazione del Regno Unito

"Il Regno Unito non è in grado di appoggiare queste misure. Il regime di licenze di pesca e le disposizioni associate per la raccolta di dati sono utili in quanto possono eventualmente facilitare l'introduzione dei limiti dello sforzo di pesca veramente necessari per proteggere queste fragili scorte. Tuttavia:

- nessun calendario è fissato per l'introduzione della limitazione dello sforzo e mancano disposizioni per assicurare il necessario e urgente progresso in questa direzione;
- le misure (TAC e contingenti) introdotte per proteggere provvisoriamente le scorte sono inadeguate;
- più specificatamente, secondo i pareri scientifici, TAC e contingenti non sono un meccanismo adeguato per la protezione delle scorte delle acque più profonde ed i livelli di TAC fissati generalmente non porteranno al necessario grado di riduzione dello sforzo;
- neppure si prevedono misure specifiche, come la sospensione della pesca, che ora sarebbero giustificate e potrebbero divenirlo in futuro per proteggere queste scorte;
- in ogni caso, non è stata chiarita la base per i TAC e i contingenti che sono stati fissati (a livelli apparentemente eccessivi in molti casi).

Il Regno Unito ritiene che il pacchetto sia inadeguato e non ispiri fiducia nella determinazione dell'UE di affrontare il più vasto problema dell'eccessivo sfruttamento delle scorte ittiche commerciali."

DICHIARAZIONE 166/02

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ritiene che il programma relativo agli osservatori (articolo 8) si debba applicare a tutte le flotte interessate, tranne nei casi in cui a causa delle piccole dimensioni delle navi l'assegnazione di osservatori a bordo possa risultare poco pratica. In tali casi la raccolta dei dati dovrebbe essere assicurata mediante il campionamento nel porto."

DICHIARAZIONE 167/02

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sul funzionamento della rete delle autorità garanti della concorrenza

- "1. Il regolamento concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, adottato in data odierna, stabilisce un sistema di eccezione direttamente applicabile in base al quale le autorità garanti della concorrenza e le giurisdizioni degli Stati membri, insieme alla Commissione, sono competenti ad applicare non solo gli articoli 81, paragrafo 1 e 82 del trattato, direttamente applicabili in virtù della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ma anche l'articolo 81, paragrafo 3 del trattato.
2. Per garantire che le regole comunitarie in materia di concorrenza siano efficacemente e coerentemente applicate, la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza designate dagli Stati membri formano insieme una rete di autorità garanti della concorrenza (in appresso la rete) per applicare in stretta collaborazione gli articoli 81 e 82 del trattato.
3. La presente dichiarazione comune ha carattere politico e pertanto non crea alcun diritto o obbligo giuridico. Essa si limita a stabilire il significato politico comune, condiviso da tutti gli Stati membri e dalla Commissione, attribuito ai principi del funzionamento della rete.
4. Le modalità specifiche saranno fissate in una comunicazione della Commissione, che sarà redatta e aggiornata secondo le necessità in stretta cooperazione con gli Stati membri.

Principi generali

5. La cooperazione nell'ambito della rete è volta all'applicazione efficace nell'intera Comunità delle regole CE in materia di concorrenza.
6. Il decentramento dell'applicazione delle regole comunitarie sulla concorrenza rafforza la posizione delle autorità nazionali garanti della concorrenza. Queste saranno pienamente competenti ad applicare gli articoli 81 e 82 del trattato, contribuendo attivamente allo sviluppo della politica, della legislazione e della pratica in materia di concorrenza.

7. Tutte le autorità garanti della concorrenza nell'ambito della rete sono indipendenti l'una dall'altra. La cooperazione tra dette autorità e con la Commissione è improntata alla parità, al rispetto e alla solidarietà.
8. Gli Stati membri accettano la diversità dei loro sistemi di applicazione, ma riconoscono reciprocamente gli standard dei rispettivi sistemi quale base di cooperazione.
9. La Commissione, nella sua qualità di custode del trattato, ha la responsabilità ultima ma non esclusiva di sviluppare la politica e salvaguardare l'efficacia e la coerenza. Pertanto, gli strumenti della Commissione e quelli delle autorità nazionali garanti della concorrenza sono diversi. Rispettando al massimo il carattere di cooperazione della rete, la Commissione eserciterà le competenze addizionali conferitele per espletare i suoi compiti.
10. La cooperazione nell'ambito della rete e la gestione delle informazioni saranno quanto più possibile efficaci. Tutti i membri della rete ridurranno al minimo l'onere amministrativo della partecipazione alla rete nell'intento di rendere disponibili e facilmente accessibili a tutti i membri della rete le informazioni scambiate ai sensi dell'articolo 11 del regolamento.

Divisione del lavoro

11. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, tutti i membri della rete hanno piena competenza contestuale per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato.
12. L'attribuzione dei casi sarà completata il più rapidamente possibile. Nell'ambito della rete sarà fissata una scadenza indicativa (fino a 3 mesi). Di norma, questa attribuzione sarà definitiva fino alla fine del procedimento purché i fatti conosciuti in merito alla pratica restino sostanzialmente gli stessi. In tal caso, l'autorità garante della concorrenza che ha notificato il caso alla rete continuerà, di norma, ad essere l'autorità responsabile, se è in grado di trattare adeguatamente il caso e nessun'altra autorità garante della concorrenza solleva obiezioni durante il periodo indicativo.

13. Tutti i membri della rete si adopereranno per rendere l'attribuzione un processo prevedibile, orientando le imprese e le altre parti interessate circa la sede cui inoltrare i ricorsi.
14. I membri della rete faranno in modo che i casi che meritano un'indagine dettagliata da parte di un'autorità garante della concorrenza siano adeguatamente attribuiti e valutati. Questo principio non pregiudica la possibilità per tutti i membri della rete di decidere se indagare o meno su un caso.

Autorità in grado di agire

15. I membri della rete garantiranno l'effettiva applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. I casi saranno trattati da un'autorità, o da più autorità, in grado di ripristinare o di mantenere la concorrenza sul mercato. A tal fine, i membri della rete prenderanno in considerazione tutti i fattori importanti, in particolare su quali mercati si verificano i principali effetti negativi per la concorrenza e quale autorità sia meglio in grado di trattare con successo un caso, a seconda della capacità di tale autorità di raccogliere le prove, di far cessare l'infrazione e di applicare efficacemente le sanzioni.
16. I casi saranno trattati quanto più spesso possibile da un'unica autorità garante della concorrenza, che è di solito meglio in grado di agire se solo uno Stato membro è colpito in modo sostanziale da un accordo o da una pratica, in particolare quando gli effetti negativi per la concorrenza si manifestano nello stesso Stato membro e tutte le imprese che partecipano ad un accordo o ad un comportamento abusivo hanno la loro sede in tale Stato membro.
17. Se un accordo o una pratica colpisce in modo sostanziale la concorrenza in più di uno Stato membro, i membri della rete cercheranno di concordare tra loro quale autorità sia meglio in grado di trattare con successo il caso.
18. Nei casi in cui non è possibile un'unica azione (quando è compromessa la concorrenza in vari Stati membri e nessuna autorità nazionale garante della concorrenza può trattare da sola il caso con successo), i membri della rete dovrebbero coordinare la loro azione e cercare di designare un'autorità garante della concorrenza con funzione di guida.

19. La Commissione sarà in posizione ottimale per trattare un caso se più di tre Stati membri sono colpiti in modo sostanziale da un accordo o da una pratica, se il caso è strettamente collegato ad altre disposizioni comunitarie che possono essere esclusivamente o più efficacemente applicate dalla Commissione, se l'interesse della Comunità richiede l'adozione di una decisione della Commissione per sviluppare la politica comunitaria in materia di concorrenza, in particolare quando insorge un nuovo problema in questo settore, o per assicurare un'applicazione efficace.

Applicazione coerente delle regole comunitarie in materia di concorrenza

20. Dopo il periodo iniziale di attribuzione, quando lo stesso caso (stesso mercato, stesse parti, stesso comportamento/accordo) è trattato da più di una autorità nazionale garante della concorrenza in grado di farlo adeguatamente, una sola di tali autorità prenderà una decisione formale, mentre le altre sospenderanno il loro procedimento oppure, se ciò non è possibile, dette autorità tratteranno il caso in stretta cooperazione.
21. Dopo il periodo iniziale di attribuzione, quando un procedimento è trattato da una o più autorità garanti della concorrenza in grado di farlo adeguatamente, la Commissione di norma non avvierà procedimenti che abbiano l'effetto di privare tali autorità della loro competenza ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, a meno che non si presenti una delle seguenti situazioni:
- a) i membri della rete prevedono decisioni contrastanti in merito allo stesso caso;
 - b) i membri della rete prevedono una decisione che è chiaramente in conflitto con la giurisprudenza consolidata; gli standard definiti nelle sentenze delle giurisdizioni comunitarie e in precedenti decisioni e regolamenti della Commissione dovrebbero servire da criterio; per quanto riguarda i fatti solo una divergenza significativa comporterà l'intervento della Commissione;
 - c) il membro o i membri della rete protrae/protraggono indebitamente i procedimenti;

- d) occorre adottare una decisione della Commissione per sviluppare la politica comunitaria in materia di concorrenza, in particolare quando un problema analogo riguardo alla concorrenza si presenta in vari Stati membri;
- e) l'autorità nazionale garante della concorrenza non fa obiezioni.

Se la Commissione decide di avviare un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento, agisce tempestivamente in tal senso.

- 22. Se un'autorità nazionale garante della concorrenza sta già trattando un caso, la Commissione spiegherà per iscritto i motivi dell'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento all'autorità in questione e agli altri membri della rete.
- 23. Di norma la Commissione – nella misura in cui gli interessi della Comunità non siano in gioco – non adotterà una decisione che sia in conflitto con la decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza dopo che siano state date le opportune informazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4 del regolamento e che la Commissione non si sia avvalsa dell'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento.
- 24. I membri della rete informano gli altri membri della rete circa il rigetto di ricorsi e la conclusione delle indagini su tutti i casi che sono stati notificati nell'ambito della rete ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 e 11, paragrafo 3 del regolamento."

DICHIARAZIONE 168/02

Dichiarazione della Commissione

"Il regolamento adottato in data odierna stabilisce un sistema di eccezione direttamente applicabile. Esso lascia impregiudicata la capacità della Commissione di fornire un orientamento informale alle singole imprese che lo desiderino, negli specifici casi che danno adito ad una reale incertezza perché presentano quesiti nuovi o non risolti circa l'applicazione degli articoli 81 o 82.

La Commissione è disposta a pubblicare una comunicazione che specifichi i casi in cui può essere fornito un orientamento sotto forma di pareri scritti. La Commissione non ha alcun obbligo di fornire un orientamento in ogni singolo caso."

DICHIARAZIONE 169/02

Dichiarazione della delegazione tedesca relativa all'articolo 2 del regolamento

"Allo scopo in particolare di completare il considerando n. 5 del presente regolamento, il Governo della Repubblica federale di Germania ribadisce che l'articolo 83 del trattato non costituisce una base giuridica sufficiente per introdurre o modificare disposizioni di diritto penale o di diritto processuale penale. Ciò si applica in particolare alle garanzie fondamentali di procedura nei procedimenti penali quali la presunzione d'innocenza dell'imputato. Il governo della Repubblica federale di Germania rileva che tali garanzie procedurali si applicano in Germania anche ai procedimenti collegati al diritto penale quali la comminazione di ammende e hanno status costituzionale. Il Governo della Repubblica federale di Germania parte pertanto dal presupposto che il presente regolamento, in particolare l'articolo 2, non può modificare o pregiudicare siffatte disposizioni di diritto penale o di diritto processuale penale applicabili nei procedimenti penali o nei procedimenti collegati al diritto penale e i principi giuridici degli Stati membri."

DICHIARAZIONE 170/02

Dichiarazione della delegazione finlandese

"La Finlandia annette importanza all'adozione della direttiva e al miglioramento dell'accesso all'informazione ambientale. La Finlandia considera tuttavia problematico il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase quale risulta nel progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione. Il testo modificato richiede che una ponderazione generale degli interessi sia effettuata ogniqualvolta sia preso in considerazione il respingimento di una richiesta di informazione ambientale. La modifica apportata non trova alcun fondamento nella convenzione di Århus; inoltre, a parere della Finlandia, è dubbio che sia atta a migliorare l'accesso del pubblico all'informazione. Se il diritto di accesso all'informazione è fondato sull'ordinamento interno degli Stati membri, la giustificazione del rifiuto di accesso dovrebbe essere sancita in maniera coerente e chiaramente definita, al fine di assicurare che la concessione dell'accesso sia la regola generale. Una imprecisa e generica ponderazione degli interessi, applicata nei singoli casi, può condurre ad un indiscriminato diniego dell'accesso. La Finlandia fa inoltre notare che l'articolo così modificato non è in linea, a tale riguardo, con il considerando 16."

DICHIARAZIONE 171/02

Dichiarazione della delegazione tedesca relativa alla nuova direttiva sull'informazione ambientale

"Il Governo federale accoglie con favore il compromesso globale raggiunto nell'ambito della procedura di conciliazione in relazione alla nuova direttiva sull'informazione ambientale e rileva quanto segue:

Nel considerando 18 si afferma che le autorità pubbliche possono "fornire l'informazione ambientale dietro pagamento di un corrispettivo che dovrebbe essere di entità ragionevole. Ciò implica che, in linea di principio, il corrispettivo non può eccedere i costi effettivi della produzione del materiale in questione". Il Governo federale interpreta l'espressione "produzione del materiale in questione" nel senso che essa comprende anche le attività preparatorie alla produzione, quali la ricerca, la raccolta, il trattamento delle informazioni ambientali.

L'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, terza frase prevede che gli Stati membri non possono, tra l'altro, far valere l'eccezione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera f) (riservatezza dei dati personali riguardanti una persona fisica) in caso di richieste di informazioni sulle emissioni nell'ambiente. Il Governo federale parte dal presupposto che questa norma è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di protezione dei dati e deve essere applicata nel rispetto delle medesime.

Il Governo federale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva nel senso che le amministrazioni locali sono obbligate a diffondere attivamente l'informazione ambientale solo nella misura in cui essa rientra nelle rispettive competenze materiali e territoriali. Il Governo federale ritiene che tale obbligo possa essere soddisfatto non soltanto mediante diffusione elettronica, ma anche mediante l'abituale notifica locale. Il diritto dei cittadini di ottenere informazioni su richiesta di cui all'articolo 3 della direttiva resta impregiudicato da tale interpretazione."

DICHIARAZIONE 172/02

Dichiarazione della delegazione francese

"Come nel quadro della vigente direttiva 90/313/CEE, la Francia ritiene che la direttiva non comporti la modifica dello statuto del Consiglio di Stato - istituzione mista che è insieme giurisdizione suprema dell'ordinamento amministrativo e organo consultivo del governo - i cui pareri sono riservati indipendentemente dal relativo oggetto; la sua funzione giurisdizionale può essere esclusa dal campo di applicazione della direttiva a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma e la riservatezza della sua funzione consultiva è assicurata dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)."

DICHIARAZIONE 173/02

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Articolo 9

Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici

"Il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione prendono atto delle preoccupazioni suscitate dalle eventuali implicazioni finanziarie per i produttori dell'attuale formulazione dell'articolo 9 e dichiarano pertanto la comune intenzione di procedere quanto prima all'esame della questione. Qualora tali preoccupazioni dovessero dimostrarsi fondate, la Commissione dichiara l'intenzione di presentare una proposta di modifica dell'articolo 9 della direttiva. Il Consiglio e il Parlamento si impegnano ad agire rapidamente in relazione a qualsiasi proposta di questo tipo, in conformità delle rispettive procedure interne."

DICHIARAZIONE 174/02

Dichiarazione della delegazione tedesca

"A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, i dati relativi alla rintracciabilità devono essere conservati per almeno 30 anni. Questo lungo tempo di conservazione crea notevoli difficoltà ai centri ematologici e agli ospedali tedeschi, connesse con la conservazione e il trattamento dei dati. La Germania si è pronunciata contro tale disposizione e rimanda all'articolo 152, paragrafo 5 del trattato CE, che lascia impregiudicate le disposizioni nazionali sull'impiego medico del sangue e pertanto anche sulla documentazione sui dati relativi ai pazienti e alle terapie."

DICHIARAZIONE 175/02

Dichiarazione della delegazione tedesca

"Secondo il parere della delegazione tedesca le quote assegnate dal programma di ristrutturazione per le flotte portoghese e spagnola (30 milioni di euro, Marocco) non saranno necessarie a lungo termine e possono pertanto essere rese disponibili per porre rimedio alle conseguenze dell'incidente della petroliera Prestige."

DICHIARAZIONE 176/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 3, lettera n)

"Il Consiglio e la Commissione convengono che la disposizione non riguarda le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate in un territorio di detto Stato membro che non fa parte della Comunità."

DICHIARAZIONE 177/02

Dichiarazione della Commissione sulla limitazione dello sforzo di pesca

"La Commissione presenterà una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione della limitazione dello sforzo di pesca entro i due anni successivi all'entrata in vigore di una nuova limitazione dello sforzo di pesca, in particolare quale parte di un piano di ricostituzione o di gestione."

DICHIARAZIONE 178/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sugli articoli 5, 6 e 20

"Il Consiglio e la Commissione convengono che l'applicazione della limitazione dello sforzo di pesca lasci impregiudicata la stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 179/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 12 concernente il riesame dei livelli di riferimento

"La Commissione dichiara che i livelli di riferimento possono essere riesaminati per tenere conto:

- di decisioni della Commissione relative all'attuazione del POP IV a seguito delle richieste presentate dagli Stati membri entro e non oltre il 31 dicembre 2002;
- di una nuova stazzatura delle flotte come stabilito dalle disposizioni comunitarie a cui gli Stati membri devono conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2003."

DICHIARAZIONE 180/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulle regioni ultraperiferiche

"La Commissione esaminerà il modo in cui le disposizioni dell'articolo 13 possono essere adattate per tenere conto della situazione strutturale, sociale ed economica delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato al fine di presentare una proposta al Consiglio entro il 1° luglio 2003. Sino all'adozione di nuove norme, si applica lo status quo."

DICHIARAZIONE 181/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sui dipartimenti d'oltremare francesi

"La Commissione esaminerà il modo in cui le disposizioni dell'articolo 13 possono essere adattate per tenere conto della situazione strutturale, sociale ed economica dei dipartimenti d'oltremare francesi, conformemente alla dichiarazione della Commissione del dicembre 1999, al fine di presentare una proposta al Consiglio entro il 1° luglio 2003."

DICHIARAZIONE 182/02

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione sull'articolo 13

"I requisiti stabiliti all'articolo 13 del presente regolamento per l'entrata nella flotta di una nuova capacità con aiuti pubblici concessi dopo il 1° gennaio 2003 si applicano esclusivamente all'entrata di una nuova capacità in merito alla quale lo Stato membro abbia concesso un'approvazione formale di aiuti pubblici dopo il 31 dicembre 2002."

DICHIARAZIONE 183/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 14

"La Commissione intende proporre modalità di applicazione secondo cui le relazioni annuali che gli Stati membri devono stilare e le sintesi che la Commissione deve presentare dovranno illustrare effettivamente l'equilibrio tra le capacità di pesca e le possibilità di pesca. Per conseguire questo obiettivo le relazioni degli Stati membri contengono almeno i seguenti elementi:

- i) l'analisi della flotta sugli stock importanti per lo Stato membro in causa e in particolare sugli stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza;
- ii) lo sviluppo delle capacità della flotta in termini nominali e reali, ricorrendo tra l'altro ai dati relativi allo sforzo reale e potenziale;
- iii) se del caso, un'analisi per i segmenti della flotta."

DICHIARAZIONE 184/02

Dichiarazione della delegazione spagnola sull'accesso alla zona delle 12 miglia

"In relazione al punto 6 dell'allegato 1 del regolamento del Consiglio relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, la Spagna dichiara di non essere d'accordo con le condizioni di accesso stabilite per l'esercizio delle attività di pesca da parte delle navi spagnole nelle acque della costa atlantica francese comprese tra le 6 e le 12 miglia, tra la frontiera con la Spagna e i 46° 08' di latitudine nord.

Le condizioni stabilite per la pesca delle specie pelagiche da parte di navi spagnole in tale zona derivano dalle condizioni di cui all'articolo 160 dell'atto di adesione della Spagna alle Comunità europee e dovrebbero essere uguali a quelle di cui beneficiano le navi francesi nella zona spagnola tra le 6 e le 12 miglia, in virtù del principio di reciprocità che deve prevalere per quanto riguarda l'accesso delle navi di uno Stato membro alla zona compresa tra le 6 e le 12 miglia di altri Stati membri.

Sulla questione la Spagna si riserva di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, ai fini della modifica di questa parte del regolamento."

DICHIARAZIONE 185/02

Dichiarazione della Commissione sulla pesca delle specie non regolamentate in talune zone delle acque comunitarie

"La pesca delle specie non regolamentate nel Mare del Nord, nello Skagerrak/Kattegat e nel Mar Baltico sarà oggetto di controllo. Qualora la pesca di specie non regolamentate desse luogo a un maggiore sforzo di pesca delle specie soggette ai TAC e ai contingenti di cattura, si adotterebbero azioni adeguate."

DICHIARAZIONE 186/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'articolo 28, paragrafo 3

"L'articolo 28, paragrafo 3, non si applicherà sino a che non siano state adottate modalità di attuazione. Queste ultime comprenderanno norme e procedure secondo cui, prima di decidere se effettuare l'ispezione di pescherecci che battono la bandiera dello Stato membro che esegue l'ispezione, ovvero un'ispezione in conformità di un programma di controllo specifico, occorre consultare lo Stato costiero nella cui zona economica esclusiva avrebbero luogo le ispezioni.

Le modalità di attuazione comprenderanno inoltre le norme e procedure per l'entrata delle navi di ispezione interessate e le loro attività all'interno della zona economica esclusiva dello Stato costiero."

DICHIARAZIONE 187/02

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 31, paragrafo 2

"Il concetto di "interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata" è inteso nel senso che implica che uno Stato membro abbia interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca interessata se dichiara di avere tali interessi ed abbia il diritto di partecipare ai consigli consultivi regionali che si occupano della zona marittima o della zona di pesca interessata."

DICHIARAZIONE 188/02

Dichiarazione della delegazione spagnola sui regolamenti del Consiglio nn. 685/95 e 2027/95

"La Spagna dichiara che, come confermato dal Servizio giuridico del Consiglio dell'Unione europea, le disposizioni di cui ai regolamenti n. 685/95 e 2027/95 relative all'adeguamento delle norme del periodo transitorio ai fini della piena integrazione della Spagna nella politica comune della pesca, cessano di avere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La Spagna dichiara pertanto che, a decorrere da tale data, non si considera tenuta a conformarsi a dette disposizioni e che agirà di conseguenza."

DICHIARAZIONE 189/02

Dichiarazione della delegazione portoghese sui regolamenti del Consiglio nn. 685/95 e 2027/95

"Il Portogallo dichiara di condividere l'opinione della Commissione secondo cui i regolamenti 685/95 e 2027/95 riguardanti l'adeguamento delle norme del periodo transitorio per la piena integrazione del Portogallo e della Spagna nella politica comune della pesca restano in vigore fino all'adozione di una legislazione comunitaria che li sostituisca."

DICHIARAZIONE 190/02

Dichiarazione della delegazione irlandese sui regolamenti del Consiglio nn. 685/95 e 2027/95

"L'Irlanda dichiara che i regolamenti nn. 685/95 e 2027/95 del Consiglio rimangono pienamente applicabili e non sono stati aboliti, modificati o abrogati dal Consiglio. Detti regolamenti, che prevedono la piena integrazione della Spagna e del Portogallo nelle acque occidentali, sono stati approvati dal Consiglio allo scopo di preservare l'equilibrio delle risorse in questa zona particolarmente sensibile. Detti regolamenti non sono scaduti il 31 dicembre 2002. Poiché i regolamenti rimangono pienamente in vigore, l'Irlanda continuerà a applicare i regolamenti nella propria zona di pesca esclusiva."

DICHIARAZIONE 191/02

Dichiarazione del Consiglio sui finanziamenti

"Il Consiglio invita la Commissione a valutare la possibilità di finanziamenti addizionali del fondo di demolizione."

DICHIARAZIONE 192/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul rinnovo della flotta di pesca

"Il Consiglio e la Commissione convengono che nessuna riprogrammazione dello SFOP ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, può condurre a un aumento delle risorse finanziarie inizialmente assegnate al rinnovo della flotta. La Commissione non accetterà pertanto alcun trasferimento di risorse finanziarie addizionali per le priorità di rinnovo della flotta contemplato da qualsivoglia documento di programmazione."

DICHIARAZIONE 193/02

Dichiarazione della delegazione spagnola sull'assegnazione di contingenti nel Mare del Nord

"La delegazione spagnola deplora che il Consiglio non abbia deliberato l'assegnazione alla Spagna di una partecipazione ai contingenti di pesca del Mare del Nord, richiesta nel documento 13965/02 in relazione a:

rana pescatrice
limanda e passera pianuzza
lepidorombo
limanda americana e passera lingua di cane
melù
rombo chiodato e rombo liscio
razza
spinarolo
sugarello

La Spagna ritiene che la sua richiesta sia pienamente giustificata, poiché il divieto di accedere a tale zona di pesca sino al 1° gennaio 2003, derivante dall'atto di adesione, ha impedito al Consiglio di tenere conto degli interessi spagnoli al momento di effettuare la ripartizione di dette possibilità di pesca.

La delegazione spagnola esprime il proprio disaccordo con tale decisione che impedisce la piena integrazione della Spagna nella PCP su questo punto e si riserva di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee per far valere i suoi diritti."

DICHIARAZIONE 194/02

Dichiarazione delle delegazioni del Regno Unito e dell'Irlanda sulle preferenze dell'Aia

"Il Regno Unito e l'Irlanda considerano che le preferenze dell'Aia costituiscano parte integrante della stabilità relativa che rispecchia la necessità di salvaguardare le particolari necessità delle regioni le cui popolazioni locali dipendono in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse. Questo aspetto è specificamente riconosciuto nella politica comunitaria della pesca e sancito nel regolamento n. 170/83 del Consiglio e nel regolamento n. 3760/92 del Consiglio. È stato nuovamente ribadito nel regolamento n. 2371/2002 del Consiglio. Il Consiglio ha preso in considerazione durante più di dieci anni nelle sue decisioni sui contingenti le preferenze dell'Aia invocate dagli Stati membri interessati, l'attuazione delle disposizioni in materia figura nel documento di lavoro della Commissione dell'ottobre 1995. Inoltre nel 1998 la Corte di giustizia europea ha ritenuto opportuno che il Consiglio desse effetto al principio della stabilità relativa con l'applicazione dei criteri di ripartizione e l'attuazione delle preferenze dell'Aia per tener conto delle necessità specifiche delle regioni del Regno Unito e dell'Irlanda. Il Regno Unito e l'Irlanda restano del parere che il fatto di far valere le preferenze dell'Aia continui a costituire parte essenziale del sistema di stabilità relativa applicato nel contesto della politica comune della pesca e si attendono che la Commissione e il Consiglio continuino a rispettare le richieste di prendere in considerazione le preferenze dell'Aia. Il Regno Unito e l'Irlanda prendono atto dell'intenzione della Commissione, come affermato al paragrafo 3.3 del "Calendario", di proporre un approccio più trasparente per l'attuazione delle preferenze dell'Aia."

DICHIARAZIONE 195/02

Dichiarazione delle delegazioni belga, danese, tedesca, francese e dei Paesi Bassi sulle preferenze dell'Aia

"A parere del Belgio, della Danimarca, della Germania, della Francia e dei Paesi Bassi i criteri per la ripartizione dei contingenti per gli Stati membri sono stati definitivamente concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, che è un principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro giudizio, le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa.

Inoltre, in anni caratterizzati da stock scarsi o in diminuzione, le preferenze dell'Aia danno luogo a ingiustificate assegnazioni supplementari a scapito di altri Stati membri.

Siamo contrari all'applicazione delle preferenze dell'Aia, che contravvengono al principio della stabilità relativa, analogamente all'attuale compromesso della Presidenza."

DICHIARAZIONE 196/02

Dichiarazione della delegazione irlandese sulla stabilità relativa

"La delegazione irlandese ribadisce la posizione fermamente sostenuta dal suo governo, secondo cui il contingente globale di popolazioni ittiche assegnato per quote ai suoi pescatori si situa al di sotto di un livello equo e ragionevole, non è conforme agli impegni di cui all'allegato VII della risoluzione del Consiglio del 3 novembre 1976 e, più in generale, è in disaccordo con gli obiettivi di sviluppo regionale della Comunità.

La delegazione irlandese si riserva il diritto di ritornare costantemente su questo punto in presenza di fatti nuovi, nell'ambito di proposte riguardanti il settore della pesca o in qualsiasi altro ambito appropriato della politica comunitaria. Il governo irlandese continuerà di conseguenza a sollevare il problema fintanto che non sarà stata trovata una soluzione soddisfacente."

DICHIARAZIONE 197/02

Dichiarazione della delegazione francese sulla restituzione a Saint-Pierre e Miquelon del contingente di limanda

"Dal 1996 la Francia è membro, a titolo di Saint-Pierre e Miquelon, dell'Organizzazione della pesca dell'Atlantico nord-occidentale. Quando nel 1985 la collettività territoriale non è più stata contemplata dalla politica comune della pesca a causa del suo cambiamento di status e della sua appartenenza alla categoria dei paesi e territori d'oltremare ai sensi del trattato di Roma, il contingente di limanda, la cui pesca veniva praticata dalle navi di Saint-Pierre, è stato assegnato alla Comunità europea.

Tale contingente, benché modesto, resta tuttavia importante per la collettività, il che ha motivato periodici interventi del Governo per ottenere la sua restituzione a Saint-Pierre e Miquelon. La Francia continua a chiedere la restituzione della parte di Saint-Pierre e Miquelon del contingente comunitario di limanda."

DICHIARAZIONE 198/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sul trasferimento del contingente di ippoglosso nero alla Norvegia

"La Germania ha diritto ad una parte del contingente di ippoglosso nero a titolo del quarto protocollo con la Groenlandia. Una parte dello stesso è trasferita alla Norvegia per il 2003 senza il consenso della Germania. Tale disposizione deve essere limitata all'anno 2003 quale misura ad hoc. Essa non costituisce un precedente per gli anni successivi."

DICHIARAZIONE 199/02

Dichiarazione della delegazione spagnola sulla ripartizione per il 2003 di taluni contingenti di catture nelle acque dell'Islanda, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania

"La delegazione spagnola ritiene che la ripartizione tra gli Stati membri dello stock di sebasto nelle acque dell'Islanda e delle possibilità di pesca nelle acque dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania per il 2003 non comprometta affatto la ripartizione da attuare nei prossimi anni poiché si tratta di nuove possibilità di pesca derivanti da nuovi accordi tra la Comunità e detti paesi, alle quali tutti gli Stati membri hanno diritto a partecipare in virtù della sentenza del 13 ottobre 1992 della Corte di giustizia nella causa C-63/90 e altre."

DICHIARAZIONE 200/02

Dichiarazione della delegazione spagnola sulle possibilità di pesca non utilizzate nel quadro degli accordi con le Isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Norvegia

"Tenendo conto delle conclusioni adottate dal Consiglio il 30 ottobre 1997 per quanto riguarda gli accordi di pesca con paesi terzi e in particolare il punto 4, lettera i), la delegazione spagnola ribadisce l'importanza che annette ad una applicazione flessibile degli accordi di pesca anzitutto per quanto riguarda il trasferimento delle possibilità di pesca da uno Stato membro ad un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

Nonostante il lasso di tempo trascorso dall'adozione di tali conclusioni da parte del Consiglio, il regolamento concernente i TAC e i contingenti per il 2003 non contiene disposizioni per questi trasferimenti nell'ambito delle possibilità di pesca ottenute nel quadro degli accordi di pesca, e in particolare quelli con le isole Færøer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Norvegia. Tali trasferimenti sono indubbiamente necessari per una gestione corretta e la loro mancanza può pregiudicare la piena utilizzazione delle possibilità di pesca accordate nel quadro di detti accordi, elemento essenziale per salvaguardare gli interessi della Comunità nel suo insieme.

La delegazione spagnola riafferma la necessità di una tempestiva presentazione di proposte concrete per mettere in atto le suddette conclusioni del Consiglio."

DICHIARAZIONE 201/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sul trasferimento delle possibilità di pesca

"La delegazione tedesca riafferma l'importanza delle conclusioni adottate dal Consiglio del 30 ottobre 1997 relative agli accordi di pesca con paesi terzi. Tra queste figura l'invito rivolto alla Commissione affinché esamini in quale misura si possa giungere ad una maggiore flessibilità nell'attuazione di detti accordi, segnatamente mediante disposizioni che consentano di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro a un altro in caso di utilizzazione incompleta, fatto salvo il principio della stabilità relativa.

La delegazione tedesca riafferma che sarebbe contrario al principio di stabilità relativa conferire alla Commissione il potere di trasferire possibilità di pesca da uno Stato membro all'altro nel caso degli accordi di pesca con le Isole Faeröer, la Groenlandia, l'Islanda, l'Estonia, la Lettonia e la Lituania."

DICHIARAZIONE 202/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sul sebasto delle acque islandesi

"A giudizio della delegazione tedesca, la ripartizione tra gli Stati membri dei diritti di pesca concessi per il 2003 dall'Islanda per il sebasto è conforme al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 203/02

Dichiarazione della delegazione tedesca sulla ripartizione dei contingenti nel Mar baltico

"A giudizio della delegazione tedesca, la ripartizione tra gli Stati membri dei diritti di pesca concessi per il 2003 dall'Estonia, dalla Lettonia e dalla Lituania per il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto, sulla quale il Consiglio ha raggiunto un accordo il 20 dicembre 2002, è conforme al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE 204/02

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sull'acciuga nel Golfo di Guascogna

"Il Consiglio e la Commissione elaboreranno il più presto possibile nel 2003, una strategia per la gestione dell'acciuga del Golfo di Guascogna che tenga conto della breve vita di tale specie e della difficoltà di valutare la biomassa annuale con molto anticipo rispetto al periodo di pesca."

DICHIARAZIONE 205/02

Dichiarazione degli Stati membri, della Commissione e del Consiglio sulla perchia striata

"Gli Stati membri limiteranno il loro sforzo di pesca diretta della perchia striata nelle acque comunitarie nell'Atlantico ai livelli degli ultimi anni.

Prima del 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione le quantità di perchia striata pescate nelle acque comunitarie nell'Atlantico e sbarcate nel corso del mese precedente conformemente alle condizioni e procedure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Il Consiglio e la Commissione convengono che, nelle eventuali future assegnazioni di contingenti per gli stock della perchia striata dell'Atlantico, le catture a partire dal 2003 non saranno utilizzate per la definizione dei diritti storici di cattura."

DICHIARAZIONE 206/02

Dichiarazione del Consiglio sul tonno rosso

"Il Consiglio prende atto della richiesta della Grecia di riesaminare le statistiche relative alle catture di tonno rosso alla luce dei dati ICCAT riveduti."

DICHIARAZIONE 207/02

Dichiarazioni della Commissione e del Consiglio sulla pesca dello sgombro da parte della Svezia

"La Commissione continuerà a adoperarsi per trovare al più presto una soluzione soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2003 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

"Il Consiglio si rallegra dei progressi già realizzati su questa questione e prende atto delle intenzioni della Commissione di adoperarsi per trovare al più presto una soluzione soddisfacente affinché la Svezia possa pescare anche nella zona di pesca norvegese della zona CIEM IVab il contingente di sgombri, che per il 2003 è limitato alla zona CIEM IIIa e alle acque comunitarie della zona IVab."

DICHIARAZIONE 208/02

Dichiarazione della Commissione e del Consiglio sui piani pluriennali

"Nel corso del 2003 la Commissione ed il Consiglio elaboreranno ed adotteranno piani pluriennali per i seguenti stock:

- nasello - stock meridionale (divisioni VIIc e IXa)
- sogliola nella divisione VIIe (Manica occidentale)
- sogliola nella divisione VIIIab (golfo di Guascogna)
- eglefino nella divisione VIb (Rockall)
- scampo nella divisione VIIIc (Mare cantabrico)
- scampo nella divisione IXa (Penisola iberica occidentale)

L'eglefino e il merlano della Scozia occidentale (divisione VIa) e del Mar d'Irlanda (divisione VIIa) sono interessati dal piano di ricostituzione per il merluzzo bianco in tali zone. Gli effetti di tali piani sugli stock di eglefino e merlano saranno valutati nel corso del 2003."

DICHIARAZIONE 209/02

Dichiarazione della Commissione sulle zone chiuse per il merluzzo bianco

"La Commissione richiederà nel corso del primo semestre 2003 una consulenza scientifica riguardo:

- alla delimitazione delle zone di deposito delle uova del merluzzo bianco nel Mare del Nord e nella Scozia occidentale, e
- a un'analisi dell'impatto biologico ed economico di una zona di "divieto di pesca" permanente per proteggere il merluzzo bianco in tali zone.

I risultati saranno presi in considerazione nelle proposte della Commissione relative a future misure tecniche che saranno presentate entro il luglio 2003."

DICHIARAZIONE 210/02

Dichiarazione del Consiglio sul piano di recupero

"Il Consiglio dichiara che un sistema di limitazione dello sforzo di pesca farà parte del piano di recupero. La proposta modificata della Commissione resta oggetto di dibattito e continuerà ad essere alla base dei lavori in sede di Consiglio. Il Consiglio invita la Commissione a presentare, entro e non oltre il 15 febbraio 2003, eventuali ulteriori elementi in vista della decisione che il Consiglio adotterà entro il 31 marzo 2003, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2003."

DICHIARAZIONE 211/02

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione sul ripopolamento del merluzzo bianco e del nasello

"Il Consiglio e la Commissione dichiarano che i TAC degli stock interessati dal ripopolamento del merluzzo bianco e del nasello saranno riveduti a partire dalla metà del 2003 alla luce dei nuovi pareri scientifici.

Il Consiglio prende atto dell'intenzione della Commissione di:

- chiedere al CSTEP di effettuare una valutazione intermedia degli stock di merluzzo del mare del Nord, del mare d'Irlanda e delle acque a ovest della Scozia, in base alle indagini recenti o a quelle programmate per febbraio e marzo 2003 e, tanto per il merluzzo bianco che per il nasello, una valutazione delle misure tecniche e delle altre misure di gestione adottate nel 2001 e 2002;
- prendere in considerazione, dopo aver consultato il CSTEP, il contributo che potrebbero recare al ripopolamento del merluzzo bianco e del nasello ulteriori misure tecniche, quali un aumento delle dimensioni delle maglie, altre misure intese ad accrescere la selettività degli attrezzi da pesca, zone chiuse e divieti sull'uso di talune tecniche di pesca, e di elaborare le proposte necessarie entro il 30 giugno 2003."

DICHIARAZIONE 212/02

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio invita l'Europol e l'Eurojust a tenere incontri periodici a scopo operativo e per conseguire l'applicazione ottimale della presente decisione. L'accordo che deve essere concluso tra l'Europol e l'Eurojust determina le modalità dello svolgimento di tali incontri."

DICHIARAZIONE 213/02

Dichiarazione della Commissione

Articolo 3

"Nel prevedere l'istituzione di un'agenzia esecutiva, la Commissione si impegna a presentare al comitato previsto dall'articolo 23, paragrafo 1 del presente regolamento una scheda finanziaria quale definita dalle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento finanziario del 25 giugno 2002 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e modalità di esecuzione, che contiene una valutazione precisa delle incidenze finanziarie e di bilancio, anche in termini di economie e di redistribuzione degli stanziamenti resi disponibili."

DICHIARAZIONE 214/02

Dichiarazione della Commissione

Articolo 15

"Secondo le disposizioni proposte all'articolo 15 del regolamento che definisce lo statuto delle agenzie esecutive: *"Ogni agenzia esecutiva applicherà, per l'esecuzione del suo bilancio di funzionamento, le disposizioni di un regolamento finanziario-tipo adottato dalla Commissione"*. La Commissione si impegna a consultare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte dei conti sul progetto di regolamento finanziario-tipo."

DICHIARAZIONE 215/02

Dichiarazione della Commissione

Articolo 18

"La Commissione dichiara che veglierà affinché le agenzie esecutive ricorrano a contratti di diritto privato, soggetti alle legislazioni nazionali, soltanto a titolo eccezionale e nell'osservanza della giurisprudenza della Corte di giustizia."

DICHIARAZIONE 216/02

Dichiarazione della Commissione

Base giuridica

"La Commissione constata che vi è unanimità nell'ambito del Consiglio a favore della sostituzione della base giuridica proposta dalla Commissione, ossia l'articolo 133, con l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato. La Commissione ritiene che l'articolo 133 sia la base giuridica corretta e si riserva il diritto di ricorrere agli strumenti giuridici a sua disposizione."

DICHIARAZIONE 217/02

Dichiarazione delle delegazioni belga e austriaca

"Il Belgio e l'Austria ritengono che la fissazione di un calendario rispettivamente per l'adozione contemporanea da parte della CE di un atto esterno, che costituisce la decisione di ratifica di una convenzione multilaterale in materia di ambiente, e di un atto interno, che costituisce l'adozione di un regolamento recante esecuzione di tale atto esterno, sia un atto politico e non giuridico.

La decisione di ratifica della Convenzione PIC di Rotterdam che prevede siffatto calendario nel sesto considerando non può costituire un precedente per future decisioni di ratifica di convenzioni multilaterali in materia di ambiente quali, ad esempio, la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP)."

DICHIARAZIONE 218/02

Dichiarazione della Commissione

Base giuridica

"La Commissione prende atto dell'unanimità esistente nel Consiglio per sostituire la base giuridica proposta dalla Commissione, segnatamente l'articolo 133, con l'articolo 175 paragrafo 1 del trattato. La Commissione ritiene che l'articolo 133 sia la base giuridica corretta e si riserva il diritto di adire le vie legali a sua disposizione."

DICHIARAZIONE 219/02

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio, ribadendo la posizione comune 2001/758/PESC del 29 ottobre 2001 volta alla lotta contro il traffico illecito di diamanti al fine di contribuire alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, continuerà a sostenere il processo di consultazione di governi, industria e società civile denominato "processo di Kimberley". Il Consiglio rileva che a tal fine gli Stati membri possono assistere alle riunioni previste nel quadro di detto processo a titolo nazionale e parteciparvi entro i limiti delle loro competenze nazionali, fatte salve le competenze della Comunità europea nell'ambito del sistema di certificazione del processo di Kimberley, in cui essa è rappresentata dalla Commissione europea."

DICHIARAZIONE 220/02

Dichiarazione comune del Consiglio, degli Stati membri e della Commissione

"Conformemente alle loro competenze rispettive, il Consiglio, gli Stati membri e la Commissione dichiarano che, nel contesto dei programmi di sviluppo, le richieste di assistenza da parte di paesi in via di sviluppo produttori e esportatori di diamanti grezzi, in particolare i paesi meno sviluppati, miranti a permettere a tali paesi di soddisfare gli obblighi e gli impegni da essi assunti ai sensi dell'accordo di Kimberley, dovrebbero essere prese in considerazione con spirito favorevole. Gli Stati membri e la Commissione, in stretta cooperazione con i paesi interessati, esploreranno le possibilità di fornire assistenza tecnica per l'attuazione del sistema di certificazione."

DICHIARAZIONE 221/02

Dichiarazione del Belgio

"Il Belgio può accettare il testo dell'allegato IV (dal titolo: "Certificato comunitario di cui all'articolo 2") della proposta di regolamento del Consiglio relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, con l'intesa che tale accettazione si limita al solo testo dell'allegato IV e non può essere interpretata nel senso di estendersi a un qualsiasi modello di certificato non figurante nel testo."

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2470ª sessione del Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" - 3 dicembre 2002 Risoluzione del Consiglio sulla strategia per la politica comunitaria dei consumatori 2002-2006 Doc. 14740/02 Raccomandazione del Consiglio sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo Doc. 15294/02 + REV 1 (sv) Conclusioni del Consiglio sull'obesità Doc. 14739/02 2472ª sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" - 5 dicembre 2002 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio Doc. 8938/02 + COR 1 (fr,de,it,pt,sv,fi) + COR 2 (en) + ADD 1 REV 1 2473ª sessione del Consiglio "Ambiente" - 9 dicembre 2002 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 Doc. 11465/02	Contraria D

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé per il periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2005 Doc. 11464/02 Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 Doc. 13267/02 + COR 1 (nl) + COR 2 (en) + COR 3 (de) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) Doc. 14052/02 + REV 1 (fi) + COR 1 (de) + COR 2 (pt) + ADD 1 REV 1 2474ª sessione del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" - 10 dicembre 2002 Rappresentanti speciali dell'Unione europea • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea presso l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 14004/02 • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan Doc. 14008/02 • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente Doc. 14010/02 • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la regione dei Grandi laghi in Africa Doc. 14021/02 • Azione comune del Consiglio che modifica e proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per esercitare le funzioni di coordinatore speciale del patto di stabilità per l'Europa sudorientale Doc. 14015/02	

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Posizione comune del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia Doc. 14029/02 Decisione del Consiglio concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea Doc. 15017/02 + COR 1 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi tra l'Unione europea e la Bulgaria, Cipro, l'Estonia, l'Ungheria, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovenia, la Svizzera, la Turchia e l'Ucraina sulla partecipazione di tali Stati alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina Doc. 14601/02 + COR 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 3 REV 1 + ADD 4 REV 1 + ADD 5 REV 1 + ADD 6 REV 1 + ADD 7 REV 1 + ADD 8 REV 1 + ADD 9 REV 1 + ADD 11 REV 1 + ADD 12 REV 1 + ADD 13 REV 1 + ADD 14 REV 1 + ADD 15 REV 1 + ADD 16 REV 1 + ADD 17 REV 1 Regolamento del Consiglio relativo alle misure di salvaguardia di cui all'accordo di partenariato ACP-CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 3705/90 Doc. 11784/02 Regolamento del Consiglio che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 Doc. 11769/1/02 REV 1 Decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui al protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del protocollo 2 dell'accordo europeo Doc. 14890/02 Accordo interistituzionale che proroga l'accordo interistituzionale relativo al finanziamento della convenzione sul futuro dell'Unione europea Doc. 14249/02 + COR 1 (en) + COR 2 + COR 3 (es)	

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Procedura scritta conclusa il 12 dicembre 2002	
• Posizione comune del Consiglio che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2002/847/PESC Doc. 15024/02 compreso l'allegato • Decisione del Consiglio che attua l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/848/CE Doc. 15025/02 compreso l'articolo 1	
2476ª sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" - 16 - 20 dicembre 2002	
Regolamento del Consiglio concernente la conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica d'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 agosto 2002 al 2 agosto 2004 Doc. 13269/02	
Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2006 Doc. 14459/02	
Decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope Doc. 14263/02	
Decisione del Consiglio che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'articolo 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE Doc. 14473/02 + REV 1 (fr) + REV 1 COR 1 (fr) + REV 2 (de) + REV 2 COR 1 (de) + REV 3 (pt)	

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili siglato a Phnom Penh il 18 ottobre 2002 Doc. 14630/02 Decisione del Consiglio relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Nepal sul commercio dei prodotti tessili siglato a Bruxelles il 23 ottobre 2002 Doc. 14633/02 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE Doc. 10506/02 + COR 1 (de,es,fr,fi,el,it,nl,sv) + COR 2 (de,da,es,fi) + COR 3 (da,pt) + COR 4 (fi) + ADD 1 Negoziati per il nuovo regime di importazione dei cereali - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 Doc. 15538/02 - Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 Doc. 15539/02 2477ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" - 19 dicembre 2002 Regolamento del Consiglio che chiude il riesame relativo ai nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1600/1999 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India, istituisce nuovamente il dazio in vigore nei confronti delle importazioni di un esportatore di tale paese e stabilisce che tali importazioni non sono più soggette a registrazione Doc. 15031/02	Contraria DK Astensione S,E,D

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1601/2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia Doc. 14988/02 Relazioni con i Balcani occidentali - Processo di stabilizzazione e associazione - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2248/2001 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia Doc. 13786/02 - Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 153/2002 relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, e dell'accordo interinale tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia Doc. 13787/02 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo Doc. 14638/02 + COR 1 (de,da,en,es,fi,el,nl,pt,sv) + COR 2 (fr,it) Decisione del Consiglio intesa a concedere un'assistenza macrofinanziaria supplementare alla Moldova Doc. 14307/02 Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a firmare, nell'interesse della Comunità, la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori Doc. 15063/02 + COR 1	

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Risoluzione del Consiglio sugli aiuti specifici nel settore della protezione civile a favore delle regioni ultraperiferiche e isolate, di regioni insulari, di regioni poco accessibili e di regioni scarsamente popolate dell'Unione europea Doc. 10862/02 + COR 1 (fr,el,es,pt,sv) Decisione del Consiglio relativa agli scambi di taluni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina Doc. 14567/02 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Polonia sulla partecipazione di tale Stato alla Missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina Doc. 15635/02 Posizione comune del Consiglio che revoca le misure restrittive nei confronti dell'União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e abroga le posizioni comuni 97/759/PESC e 98/425/PESC Doc. 15466/02 + COR 1 (fi) Posizione comune del Consiglio relativa al divieto di importazione di diamanti grezzi dalla Sierra Leone Doc. 15462/02 + COR 1 (fi) Regolamento del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone Doc. 15631/02 Risoluzione del Consiglio sulla modifica della direttiva relativa alla responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE) Doc. 15653/02 + COR 1 (en) + COR 2 (fr) Risoluzione del Consiglio relativa all'attuazione del piano d'azione concernente la cooperazione europea nell'ambito della cultura: valore aggiunto europeo e mobilità delle persone e circolazione delle opere nel settore culturale Doc. 14181/02 + COR 1 (fr) Risoluzione del Consiglio sui contenuti dei media interattivi in Europa Doc. 14175/02	

DICEMBRE 2002	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Conclusioni del Consiglio sulla direttiva "Televisione senza frontiere" Doc. 14180/02 + COR 1 (fr) Risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale Doc. 14343/02 + COR 1 (fr) 2478^a sessione del Consiglio "Economia e finanza" - 11 dicembre 2002 Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Senegal sulla pesca al largo della costa senegalese, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2006 Doc. 14460/02 Procedure scritte concluse il 20 dicembre 2002 - Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un Fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione Doc. 14251/1/02 REV 1 - Adozione del bilancio del Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2003 Doc. 15382/02 Adozione di un programma inteso a migliorare la cooperazione nell'Unione europea per prevenire e limitare le conseguenze di minacce rappresentate dall'uso di mezzi chimici, biologici, radiologici o nucleari a fini terroristici Doc. 14627/02	